



ALLEGATO A alla Dgr n. 613 del 05 maggio 2016



Oggi, 1° marzo 2016, alle ore 14:30, nella sede regionale di Calle Priuli, Cannaregio 99, Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Sindaco del Comune di Bosaro (RO) avente per oggetto:

Esame osservazioni pervenute ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Bosaro (RO)

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

- per il Comune di Bosaro: il Sindaco dott. Daniele Panella;
- per la Provincia di Rovigo: il Funzionario delegato arch. Paolo Marzolla;
- Per la Regione Veneto: il Dirigente delegato, arch. Vincenzo Fabris.

Sono inoltre presenti: il geom. Claudio Formaggio, responsabile dell'Area Tecnica del Comune, l'arch. Lino De Battisti, progettista e coordinatore del PAT e l'arch. Francesco Tomaello, funzionario regionale.

RICHIAMATO E PREMESSO CHE

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi;
- l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, nel quadro della procedura concertata per la formazione del PAT, prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati, ai sensi dell'art. 50 della richiamata LR n. 11/2004, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- Il Comune di Bosaro, con Deliberazione di Giunta n. 70 dell' 11 giugno 2008, ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004.
- In data 24 giugno 2008 è stato sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune e la Regione del Veneto.
- La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta del comune n. 94 del 7 ottobre 2009, esecutiva.
- Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota n. 333113 del 19 giugno 2009 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.
- Il Comune di Bosaro ha adottato il PAT con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 4 maggio 2011.

Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 12 osservazioni;
- Il Direttore della Sezione Urbanistica con decreto n. 57 del 4 giugno 2014 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.
- La commissione regionale VAS con provvedimento n. 54 del 4 giugno 2013 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.
- in data 18 febbraio 2016 è stata protocollata in regione col n. 64894 la convocazione del Sindaco di Bosaro della Conferenza di Servizi per il giorno 1° marzo 2016 alle ore 14:30 per l'esame delle osservazioni pervenute e l'approvazione del PAT del comune in argomento;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco di Bosaro assume la presidenza della Conferenza e l'arch. Tomaello svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

La Conferenza conviene che gli elaborati del PAT siano da integrare con i pareri acquisiti e di seguito elencati:

- della Commissione Regionale VAS n. 54 del 4 giugno 2013;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal II comma dell'art. 27 della LR n. 11/2004, n. 73 in data 16 dicembre 2015;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 73 in data 16 dicembre 2015;

I partecipanti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali, sul dimensionamento e sui principi formatori del piano, ma, riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto, ne modificano parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;

VISTA la direttiva 2001.42.CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di Bosaro n. 22 del 4 maggio 2011;

VISTI i pareri:

- della Commissione Regionale VAS n. 54 del 4 giugno 2013;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004, n. 73 in data 16 dicembre 2015;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 73 in data 16 dicembre 2015;

esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale di Bosaro n. 22 del 4 maggio 2011, precisando che:

- sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 73 in data 16 dicembre 2015 e agli atti in essa richiamati, inclusa ogni decisione sulle osservazioni;
- il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, costituenti il Piano di Assetto del Territorio Comunale adottato con la deliberazioni di Consiglio sopracitata. Detti elaborati sono da aggiornare a seguito delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS;

esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS), adottato unitamente al PAT, facendo proprie le conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 54 del 4 giugno 2013;

danno atto che gli elaborati approvati sono:

- Tav. A1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A2. Carta delle invarianti
- Tav. A3. Carta delle fragilità
- Tav. A4. Carta della trasformabilità
- Norme Tecniche
- Allegato alle Norme Tecniche- ATO (ambiti territoriali omogenei)
- Relazione tecnica e di progetto
- Relazione sintetica
- Elaborato Rapporto ambientale allegato cartografico
- Elaborato Rapporto ambientale sintesi non tecnica
- Valutazione di Incidenza Ambientale

Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 -fax 0412792383
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Elaborato cartografico alla Valutazione di Incidenza Ambientale
- Supporto DVD "Quadro Conoscitivo" contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) della LR 11 del 2004;

allegano al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- Valutazione Tecnica Regionale n. 73 del 16 dicembre 2015;
- Parere del Comitato Tecnico n. 73 del 16 dicembre 2015, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004;
- Parere della Commissione Regionale VAS n. 54 del 4 giugno 2013;

danno atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale;

demandano al comune il compito di adeguare gli elaborati in conformità alle decisioni della Conferenza, prima della ratifica da parte della Giunta Regionale.

La conferenza si chiude alle ore 15:30

Il presente verbale è composto di n. 4 facciate e n. 2 fogli.

Il segretario verbalizzante

Francesco Tomaello

Venezia, il 1° marzo 2016

Per il Comune di Bosaro
il Sindaco

Per la Provincia di Rovigo
Il funzionario delegato

Per la Regione Veneto
il Dirigente Regionale

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 73 del 16 dicembre 2015

OGGETTO: Comune di Bosaro (RO)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15 LR 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 16 dicembre 2015 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole al Piano di Assetto del Territorio Comunale del Comune di Bosaro (RO, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 11/2004 e della delibera della Giunta regionale 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Rovigo sono state invitate con nota del 11 dicembre prot. 504697/71.03.01. e hanno partecipato alla seduta del Comitato del 16 dicembre, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il direttore della Sezione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 170;
- Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 55;
- Vista la delibera della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la delibera della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo 27, L.R. 11/2004, nel parere n. 73 del 16 dicembre che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bosaro (RO), descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 73/2015.

arch. Vincenzo Fabris





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PARERE

Argomento n. 73 del 16 dicembre 2015

OGGETTO: Comune di Bosaro (RO)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15 L.R. 11/2004

0 - PREMESSE

Il Comune di Bosaro con deliberazione della Giunta n. 70 del 11 giugno 2008, ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota n. 333113 del 19 giugno 2009 ha formulato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10 maggio 2006.

Il Comune di Bosaro ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con deliberazione del Consiglio n. 22 del 4 maggio 2011.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 12 osservazioni. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.

Il Direttore regionale della Sezione Urbanistica con decreto n. 57 del 4 giugno 2014 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12 dicembre 2006.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 54 del 4 giugno 2013 ha espresso ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006 il proprio parere, consultabile in:
<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati> .

La Sezione regionale Geologia e Georisorse si è espressa in data 22 gennaio 2015 con proprio parere n. 29616, del quale si è tenuto debito conto nella presente istruttoria

La Sezione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura si è espressa in data 25 marzo 2015 con proprio parere n. 127900, del quale si è tenuto debito conto nella presente istruttoria.

Si rinvia alla Relazione Tecnica e di Progetto per l'illustrazione delle linee di progetto e dei dati tecnici riassuntivi

1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

VALUTAZIONI SUL PIANO DISCIPLINARE:

2 - PER LA PARTE GEOLOGICA E TUTELA DELLE ACQUE

L'aspetto litologico è stato valutato, secondo quanto affermato nella relazione geologica, sulla base di verifiche, analisi e indagini. Lo studio geologico però non riporta alcun dato stratigrafico del sottosuolo. A tal proposito si evidenzia che il precedente strumento urbanistico (PRG del 1986) riportava i risultati di 6 sondaggi geognostici e di 4 prove penetrometriche, in base ai quali la classificazione dei terreni superficiali risultava differente, in particolare individuava una maggiore estensione dei terreni fini a bassa consistenza rispetto a quelli in prevalenza sabbiosi. Per questo motivo e per il fatto che la variabilità delle condizioni meccaniche dei terreni sono estremamente variabili sia in senso verticale che laterale, va ribadito che per ogni intervento sul territorio devono essere preventivamente e puntualmente verificate le caratteristiche litologiche, geotecniche e idrogeologiche dei terreni di fondazione.

Per quanto riguarda la tavola geomorfologica si evidenzia la mancanza delle tracce di un microrilievo dettagliato; su tale elemento, infatti, sembra verosimilmente basata la compatibilità geologica specificata nella carta delle Fragilità. Nella stessa tavola geomorfologica si rileva che il "gorgo" presente a lato della fossa Piovesella è stato individuato come "traccia di corso fluviale incerta"; l'elemento va invece rappresentato con l'apposito simbolo con codice informatico M-FLU-39.

Nella tavola idrogeologica relativa alle acque sotterranee si riscontra una incoerenza nella geometria e nelle quote delle linee isofreatiche, inoltre tali elementi non sono supportati da alcun dato di profondità della falda. La tavola deve essere, quindi, corretta e comunque va riaffermato quanto detto in precedenza sulla necessità di indagini specifiche e puntuali per ogni intervento.

Progetto

Sulla documentazione di Progetto del PAT si evidenzia quanto segue.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

La tavola n. 1 Carta dei Vincoli non riporta alcun vincolo inerente le competenze della scrivente Struttura regionale. Si rileva, tuttavia, che il Comune è inserito in zona sismica 4, in base all'OPCM 3274/2003 in zona sismica 4 con accelerazione attesa compresa tra 0,050 e 0,100 g, e rientra nel Bacino interregionale Fissero – Tartaro – Canalbianco il cui Piano di Assetto Idrogeologico determina per l'intero territorio una pericolosità moderata per scolo meccanico.

L'elaborato deve quindi essere adeguato indicando il riferimento a tali vincoli.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti riconosce come invarianti di interesse geologico l'antico sistema arginale del Canalbianco ed il gorgo esistente in adiacenza al corso dello scolo Piovesella; quest'ultimo è sovrapposto a invariante paesaggistica. Si ritiene opportuno che nella tavola e nelle norme tecniche sia specificato di che elementi si tratta e non indicando genericamente "ambiti" e "elementi puntuali". Si ritiene inoltre conveniente che l' "ambito" di natura paesaggistica e l' "elemento puntuale" di natura geologica, relativi al gorgo fluviale, siano unificati in quanto trattano lo stesso aspetto.

La tavola n. 3 Carta delle Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree "idonee", aree "idonee a condizione" e aree "non idonee". E, inoltre, individua un'area a dissesto idrogeologico perché esondabile o a ristagno idrico.

A parte il caso di quest'ultimo elemento, correttamente classificato come idoneo a condizione, e dell'ambito "non idoneo" in corrispondenza del gorgo, non si riscontrano all'interno della documentazione del PAT considerazioni che giustificano o illustrino la classificazione di compatibilità geologica. E', pertanto, necessario che almeno all'art. 20 delle Norme tecniche (che tratta l'argomento) sia esposta la relazione tra aree a diversa compatibilità geologica ed elementi presenti sul territorio.

Sulle **Norme Tecniche** si evidenzia quanto di seguito esposto.

Art. 5 – Vincolo sismico

Il punto 5.1 deve essere completato al posto dei "puntini" con il nome del Comune e con la zona sismica di appartenenza.

Il punto 5.3 va opportunamente riscritto come segue: *Le opere da realizzarsi nel territorio comunale sono sottoposte alle normative tecniche regionali e statali in materia.*

Art. 9 – Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al PAI

Va specificato che il comune rientra nell'ambito del Bacino interregionale Fissero – Tartaro - Canalbianco con pericolosità moderata per scolo meccanico.

Quanto esposto nell'articolo è coerente con il titolo della norma stessa solo nei punti 9.1, 9.2 e 9.9. Tutti gli altri punti vanno meglio inseriti e coordinati all'art. 21 che tratta di dissesto idrogeologico e assetto idrografico.

Al punto 9.1 le parole "rischio di esondazioni" vanno più correttamente sostituite con "deflusso difficoltoso".

Art. 18 – Invarianti di natura geologica

Al punto 18.1 è opportuno indicare di che elemento geomorfologico si tratta: antiche arginature del Canalbianco e gorgo. Appare, inoltre, consigliabile unificare anche sotto il profilo normativo l'invariante geologica "gorgo" e l'invariante paesaggistica individuata nel medesimo sito.

Art. 20 – Compatibilità geologica ai fini urbanistici.

Al punto 20.4, lettera a) terreno idoneo, in conformità a quanto in precedenza riportato si ritiene necessario subordinare ogni intervento a "perizia geologico-geotecnica" secondo le disposizioni del



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

D.M. 14/1/2008 e non solo se “i lavori in progetto non abbiano particolare effetto sul terreno tale da alterarne sensibilmente l'equilibrio esistente”.

Alla lettera c) “terreno non idoneo” al penultimo periodo del punto 20.4 va stralciato il primo alinea: “ampliamenti e/o completamenti e/o risanamento del tessuto edilizio esistente”.

Al terzo periodo del punto 20.4 va stralciata la frase “acquisendo preventivamente il parere del servizio geologia regionale del Genio Civile”.

Al punto 20.7 va aggiunto il riferimento al D.M. 14/1/2008.

Art. 21 - Aree soggette a dissesto idrogeologico e assetto idrografico

Al punto 21.6 è indicato che nelle aree soggette ad allagamenti è preferibile evitare la costruzione di piani interrati e seminterrati. In conformità a quanto suggerito nella relazione geologica illustrativa, in tali aree invece la realizzazione di interrati va più opportunamente preclusa.

La costruzione di interrati va, peraltro, sconsigliata in tutto il resto del territorio e, comunque, valutata caso per caso.

Per tutto quanto riguarda la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee va fatto specifico riferimento al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni.

3 - PER LA PARTE AGRONOMICA

Con riferimento alle Norme di Attuazione:

All'art. 45 delle NTA deve essere esibito il calcolo della SAU trasformabile, come richiesto dalla DGR n. 3650/2008.

Art. 13 - Allevamenti zootecnici intensivi:

pur non essendo rilevati dal PAT allevamenti zootecnici intensivi, il presente articolo normativo preserva la propria validità nell'ipotesi di nuovi, futuri, allevamenti di tal tipo.

Art. 41 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

Il testo dell'articolo deve prevedere che il PI possa eventualmente precisare gli ambiti interessati dal credito edilizio ad una scala di maggior dettaglio, e individuarne di ulteriori esclusivamente qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT o eventualmente con riferimento a opere o elementi di minore entità. Si ritiene inoltre che gli interventi sugli immobili per l'allevamento zootecnico situati in zona agricola siano da considerarsi di riordino solo qualora detti immobili siano dismessi o non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola. Deve essere, pertanto, modificata in tal senso la previsione sopra citata.

Art. 50 - Energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

- nello specifico di cui al comma 50.2, lett b), si deve rilevare che la Regione Veneto ha già proceduto ad individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con DCR n. 5/2013 e con DCR n. 88/2012. Si chiede, pertanto di adeguare il presente articolo normativo al contenuto dei provvedimenti sopra richiamati.

4 - PER LA COERENZA CON IL PTCP

Il PTCP di Rovigo è stato adottato con deliberazione del Consiglio provinciale del 21 aprile 2009, n. 18 ed è stato approvato con delibera di Giunta regionale del 17 aprile 2012, n. 683.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Dal 5 giugno 2012 vige un accordo di collaborazione tra provincia e regione in base alla quale, all'art. 6, "la Regione porta a conclusione i procedimenti relativi alla pianificazione comunale adottati antecedentemente alla sottoscrizione" dell'accordo stesso.

Anche sulla scorta di detto accordo, l'amm.ne prov.le di Rovigo, con lettera del dirigente dell'area Territorio e Trasporti prot. 31583 del 16 luglio 2014, ha espresso il proprio parere, favorevole, del quale si fanno proprie le prescrizioni sostanziali:

Con riferimento alla cartografia del PAT:

Le aree boscate di cui agli art. 23 e 27 del PTCP non sono individuate cartograficamente; le NT rinviano al PI la loro definizione qualitativa e quantitativa. E' necessario che la cartografia del PAT riporti le aree boscate individuate dal PTCP.

Tav. 4

Devono essere riportati nel PAT tutti i corridoi ecologici costituenti la rete provinciale.

Tav. A4 (Art. 6 NT)

Dovranno essere inserite nella relativa tavola del PAT, le due corti rurali come da censimento ex art. 12 LR 24/1985:

- Via Bosco del Monaco schede PRG 32 e 33.

Tav. 2

L'area individuata dal PAT come invariante di natura geologica- geomorfologia, ai sensi dell'art. 30 del PTCP, deve essere individuata in maniera areale, e dotata di fascia tampone.

Con riferimento alle Norme di Attuazione del PAT:

Art. 3.1.e)

La competenza a individuare le Ville venete è stata attribuita al PTCP dall'art. 22 lett. j) L.R. 11/2004; ancorché concretamente i beni individuati dal PTCP coincidano con quelli della pubblicazione dell'Istituto regionale citato, è necessario inserire (anche) il richiamo alla fonte istituzionalmente corretta.

Art. 3.7

Non si rinvia un significato tecnico per il termine "efficacia generale"; al fine di evitare interpretazioni non univoche, e dal momento che tale qualifica non vale a differenziare i diversi tipi di norma sotto il profilo della cogenza, si ritiene di stralciare la frase.

Art. 3.9

Si prescrive lo stralcio del comma e la riproduzione del suo contenuto nell'art. 55. Si rimanda all'osservazione *sub* art. 55.

Art. 42

Nonostante il rinvio che l'ultimo comma dell'art. 6 L.R. 11/2004 opera all'art. 11, commi 2 ss., della L. 241/1990, non si ritiene opportuna la loro pedissequa riproduzione all'interno del PAT. Ciò perché, rivestendo il Piano natura di atto amministrativo generale, esso assume caratteristiche particolari che,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

sul punto, potrebbero mal conciliarsi sia col procedimento amministrativo disciplinato in generale dalla L.241/1990 che con alcune norme civilistiche, pur quest'ultime richiamate dall'art.11 citato.

Per conseguenza, risultano disomogenei ed estranei all'apparato normativo del PAT, ad esempio, riferimenti al "destinatario del provvedimento" ed "eventuali controinteressati" (42.5 PAT); ma, soprattutto, gli accordi sostitutivi di provvedimenti (42.8 PAT) sono incompatibili con la peculiare natura dell'accordo pubblico-privato in materia urbanistica, così come – stante la condizione sospensiva della sua efficacia – non possono essere applicati all'accordo molti principi negoziali (42.6 PAT). Si prescrive, pertanto, lo stralcio dei commi 5, 8 e 6 seconda parte dell'art. 42 del PAT.

Per quanto concerne la direttiva PAT 42.11, pur reputando corretto l'obiettivo di scongiurare il rischio di un uso distorto dell'accordo, si ritiene che la norma proposta non sia sufficientemente chiara, nonché discutibile in alcuni suoi presupposti.

Si ritiene, pertanto, di modificare il comma in oggetto come segue: "Attraverso lo strumento dell'accordo l'Amministrazione deve conseguire un interesse pubblico, comunque di natura urbanistica, che non può essere ottenuto attraverso il procedimento tipico".

Art. 48

La normativa SUAP richiamata non è più in vigore, essendo stato il DPR 447/1998 abrogato e sostituito dal DPR 7.9.2010, n. 160; la materia è inoltre attualmente disciplinata dalla L.R. 31.12.2012, n. 55. Devono essere aggiornati tanto i riferimenti, quanto le procedure, alla normativa vigente.

Art. 55

Si evidenzia che la norma è già contenuta nell'art. 3.9 del PAT medesimo; rispetto a questa disposizione, l'art. 55, peraltro, si presenta non altrettanto esaustivo poiché richiama solo la L. 1902/1952, omettendo il riferimento alla durata della salvaguardia, così come differenziata nel Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 12, comma 3, e riprodotta nell'art. 29, comma 1, L.R. 11/2004).

Si ritiene di integrare l'art. 55 con i contenuti dell'art. 3.9, che, nel contempo deve essere stralciato.

Art. 58.1

Il riferimento normativo è il comma 5 bis dell'art. 48 L.R. 11/2004; si ritiene, inoltre, di integrare la norma con l'incidentale "anche se non cartograficamente individuato" contenuta nel comma 10 dello stesso articolo (di cui si prescrive lo stralcio) e di completare la norma transitoria aggiungendo il termine decadenziale di 5 anni dall'approvazione del PAT ex comma 5 quater, art. 48 citato, ossia:

"Dall'approvazione del PAT inizia a decorrere per il PI di cui al comma precedente il termine decadenziale di 5 anni delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente".

Art. 58.7

Pur apprezzando l'intento di precisare la fattispecie, si ritiene che, così formulata, la norma risulti passibile di critica sotto vari aspetti; se ne dispone, pertanto, la seguente modifica:

"Nel caso in cui, in accordo con i Comuni limitrofi, [in sede di P.I.] dovessero essere modificati i confini comunali, dette modifiche [non] costituiscono variante automatica della cartografia del P.A.T.."

Art. 58.10

Si rimanda all'osservazione *sub* art. 58.1 e si prescrive lo stralcio del comma.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 58.13

Il comma 5 *bis* dell' art. 48 L.R. 11/2004, norma da cui trae forza la "trasformazione" del PRG in PI al momento di approvazione del primo PAT, chiarisce, ancorché per certi aspetti potesse essere superfluo, che trattasi del PRG "vigente". Per ovvie ragioni di validità, anche le varianti del Piano, per invocare tale valenza, dovranno essere già adottate e approvate nel momento in cui il PAT entra nell'ordinamento giuridico. Oltre al tenore letterale, comunque, si evidenzia che, diversamente, la valutazione di compatibilità del PRG posta come condizione dalla norma, sarebbe impossibile, venendosi a raffrontare uno strumento perfetto con uno ancora *in itinere* e, quindi, per la più gran parte ancora inesistente. Si dispone, pertanto, lo stralcio del comma

5- ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Si fa presente che, per la verifica dell'interesse culturale di beni immobili pubblici di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, il riferimento temporale di 50 anni - per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011 - è aumentato a settanta. Dovranno essere, pertanto, aggiornate in tal senso le Norme Tecniche del PAT.

Si ricorda inoltre che le aree programmate, che vanno intese come "previste dal PRG", possono essere confermate o meno in sede di P.I. senza che ciò comporti variante al PAT.

6 - NEL MERITO DELLE OSSERVAZIONI:

Per le 12 osservazioni pervenute si rinvia al prospetto della pagina seguente:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n.	DATA	PROT	DA:	OSSERVAZIONE - Contenuto sintetico	VALUTAZIONE COMUNE	VALUTAZIONE REGIONE
1	01.06.2011	3448	IRVV	Segnalazione Ville Venete censite nel catalogo U.S.A.T.	Pertinente	Assorbita dal PAT: non accolta
2	15.06.2011	279943*	Genio Civile RO	Elaborato A5 - N.T. manca la corrispondenza della delimitazione (fase di 10 m.) riportata nella tavola A1 - Carta dei Vincoli	Pertinente	Superata dai contenuti del QC: non accolta
3	15.06.2011	3662	ARPAV	Osservazioni varie in materie di elettrodotti, Piano di Illuminazione	Pertinente	Si rinvia al Parere della Commissione VAS
4	21.06.2011	3828	Autorità di bacino interreg.	Integrazione alla Pianificazione sovraordinata per quanto riguarda gli aspetti dell'Autorità di Bacino	Pertinente	Accolta
5	22.06.2011	3834	Consorzio di bonifica	Nella Carta dei Vincoli non è stato riportato il sedime dello Scolo Bosco di Mezzo	Pertinente	Accolta
6	01.07.2011	4034	AULSS 18	Richiesta individuazione degli ambiti di applicazione dei trattamenti fito-sanitari	Pertinente	Accoglibile in astratto ma non produce effetti urbanistici
7	05.07.2011	4118	Corpo Forestale dello Stato	Segnalazione zone umide comprendenti varie tipologie significative	Pertinente	Accolta
8	21.07.2011	4474	privato	Richiesta soppressione grado di vincolo	Non pertinente	non accolta
9	21.07.2011	4475	privato	Richiesta soppressione grado di vincolo	Non pertinente	non accolta
10	21.07.2011	4476	privato	Richiesta soppressione grado di vincolo	Non pertinente	non accolta
11	21.07.2011	4477	privato	Richiesta soppressione grado di vincolo	Non pertinente	non accolta
12	12.08.2011	4903	Servizio Forestale Regionale	Segnalazione rimboschimento nel territorio individuato al Foglio 7 mapp. 79 e 80	Pertinente	Accolta



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

CONCLUSIONI

Vista

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invariati di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;
ritenuto che il PAT sia da approvare con le modifiche sopra proposte;

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio di Bosaro, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni, e come composto da:

- Tav. A1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A2. Carta delle invariati
- Tav. A3. Carta delle fragilità
- Tav. A4. Carta della trasformabilità
- Norme Tecniche
- Allegato alle Norme Tecniche- ATO (ambiti territoriali omogenei)
- Relazione tecnica e di progetto
- Relazione sintetica
- Elaborato Rapporto ambientale allegato cartografico
- Elaborato Rapporto ambientale sintesi non tecnica
- Valutazione di Incidenza Ambientale
- Elaborato cartografico alla Valutazione di Incidenza Ambientale
- Supporto DVD "Quadro Conoscitivo" contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) della LR 11 del 2004.

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 9 pagine